



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4

OGGETTO: DISCIPLINA VINCOLISTICA IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILI - REGOLAMENTAZIONE DI ADATTAMENTO.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trentuno**, del mese di **gennaio**, alle ore **18.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BRUNETTI Secondo	SINDACO	X	
BATTISTI Silvano	ASSESSORE	X	
MARENGO Domenico	ASSESSORE	X	
DEMICHELIS Piero Michele	ASSESSORE		X
COSTAMAGNA Giuseppe	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	4
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **BURGIO Dott. Vito Mario**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BRUNETTI Secondo** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DISCIPLINA VINCOLISTICA IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILI - REGOLAMENTAZIONE DI ADATTAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato o determinato, dei requisiti di accesso e delle procedura concorsuali;
- che, date le cospicue carenze di personale,

CONSIDERATO che il Comune di Villanova Solaro, non dissestato né strutturalmente deficitario, non soggetto ai vincoli del patto di stabilità, interno, con una spesa certificata relativa al personale pari al 33 % delle spese correnti, con un limite di indebitamento di molto inferiore al limite stabilito dalla normativa attualmente vigente, ha registrato un numero di cessazioni dal servizio, a decorrere dal 2004, pari a n. 0 (zero) unità, a fini del rispetto del limite previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, circostanza che rischia di penalizzare l'Ente soprattutto nell'esercizio di funzioni fondamentali e strategiche, data la sua consistenza demografica – pari a n. 771 abitanti – e la presenza di sole n. 4 (quattro) unità di personale in servizio di ruolo;

RILEVATO che la Legge 12 novembre 2011, n° 183, all'art. 4, comma 102, lettera b) ha esteso, a decorrere dal 2012, anche agli enti locali la previsione normativa dell'art. 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n° 122/2010, disponendo che anche di Enti Locali rientrano tra le Amministrazioni Pubbliche che possono avvalersi di lavoro flessibile e di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e qualificando le disposizioni come principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

ATTESO che l'applicazione di dette disposizioni agli Enti Locali, come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo con delibera n° 11/contr/12, non automatica, va preceduta dalla approvazione di specifico regolamento tal che *“ne venga consentita la possibilità di adattamento agli Enti, considerando le loro effettive esigenze operative”*, avendo, in sostanza, *“il legislatore statale riconosciuto agli Enti Locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato tale da consentire l'individuazione di particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa nazionale”*;

RILEVATO, quindi, che la citata delibera prevede che si possa rendere flessibile la previsione normativa adeguando alle proprie esigenze, con particolare riferimento a quelle di carattere non ricorrente o derivanti da eventi che fuoriescono dall'ordinaria amministrazione, rimettendo alle fonti autonome la facoltà di adattamento della disciplina attraverso la potestà regolamentare a condizione che ne vengano rispettati gli intenti di fondo e che essa si rilevi idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei;

RITENUTO pertanto doveroso prevedere una diversa modulazione nell'applicazione della normativa in materia di riduzione del spese per personale a tempo determinato, nei casi in cui, avendo una struttura organizzativa carente, non si possa procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso una riorganizzazione interna del personale e nel caso in cui il contratto temporaneo discenda da esigenze causate da assenze indipendenti dalla volontà delle parti, limitatamente alle situazioni in cui anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali;

ACCLARATO, comunque, che anche nel caso in cui non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare situazioni che possano impedire l'assolvimento delle funzioni essenziali per l'ente, debbano essere raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea e che venga data dimostrazione della invarianza degli effetti complessivi in termini di contenimento della spesa secondo le normative vigenti;

PRESO ATTO che nel calcolo del limite delle assunzioni a tempo determinato le ultime disposizioni interpretative delle norme (tra cui parere del Dipartimento Funzione Pubblica prot. 2176 del 28 maggio 2012) consentono di quantificare oltre alle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato anche le altre tipologie di lavoro flessibile, considerando l'intera spesa come unico coacervo;

RITENUTO indispensabile dotarsi di un regolamento in quanto l'applicazione diretta della norma potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL " dal Segretario Comunale;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi con votazione palese

DELIBERA

1. di prendere atto dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, dell'articolo 4 ter della legge di conversione del DL 16/2012 e della delibera delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 11/2012 in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile e di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
2. di adattare la disciplina vincolistica in materia di spesa per i rapporti di lavoro flessibili adeguandola alle esigenze del Comune di Villanova Solaro, con particolare riferimento a quelle di carattere non ricorrente o derivanti da eventi che fuoriescono dall'ordinaria amministrazione con la garanzia del rispetto degli intenti di fondo e che essa si rilevi idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei;
3. di prevedere una diversa modulazione nell'applicazione della normativa in materia di riduzione delle spese per personale a tempo determinato attraverso l'adozione di idoneo regolamento che tenga conto, in particolare, della salvaguardia delle effettive esigenze operative dell'ente, delle situazioni di pregiudizio in ordine all'adempimento di funzioni fondamentali e di garanzia di servizi essenziali, delle carenze acclamate di personale non colmabili con possibili rimedi organizzativi;

4. di approvare il "*regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dei limiti alle spese per il personale a tempo determinato e per le altre forme di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato con Legge 12 novembre 2011, n° 183, art. 4, comma 102, lettera b)*", che si compone di quattro articoli e alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BRUNETTI Secondo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2014 al 26/02/2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 11/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 11/02/2014 PROT. N°

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	31/01/2014	F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 11/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario